

3033

23 APR. 1969

Ufficio Inquilinato

-AL SIG. BOFINO ALFREDO

Via Mons. Mindelli, 11/30

OSTUNI

2° lotto

OGGETTO: Riscatto anticipato alloggio.-

In relazione alla richiesta di riscatto anticipato del suo alloggio si comunica che dalle risultanze contabili, per effetto dei versamenti già trasmessi, Ella dovrà inviare L. 2.885= a pareggio della mensilità di luglio c.a. e, per estinguere anticipatamente le quote capitali dovrà rimettere l'importo di L. 372.822=.

Pertanto il totale residuo da versare a questo I.A. C.P. è di L. 375.707=, che dovrà essere corrisposto sul conto corrente postale n. 26/2171.-

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

SC/GR/no.-

Spett. Istituto Autonomo Case Popolari

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N.

1096

Brindisi 18 OTT. 1956

Il sottoscritto, giusta accordi presi, rimette a cotesto Spett. Istituto l'unito assegno circolare della somma di $\text{L. } 11.260=$

Remane in attesa della copia del contratto di fitto-

Brindisi, 17-10-1956-

Luigi Altobelli

dal 10/11/1956

MODULARIO
F. - Tasse - 2.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. LAFINO Alfredo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1960.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 30 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960

I DENUNZIANTE (3)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 12 AGO 1960 al N. 526

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. LAFINO Alfredo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 30 del 2° lotto

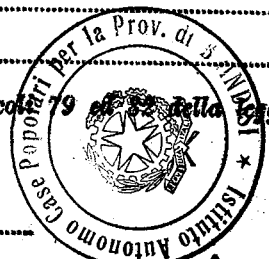
Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: 2.820 mensili anticipato

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO. 1959



I DENUNZianti (1)

IL PRESIDENTE

(Com.te. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO. 1959 19 al N. 1298

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquemila

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

V. BENEVENTO

Giovanni Colosso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant (3) ed il

Sig. *Lafino Alfredo*

..... hanno avuto
convenzioni che (4)

10-8 58
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3^o del 2^o lotto
di Case Popolari nel Comune di Ostun

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 al N. 1719

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

 (§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 2

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziant e (3) ed il

Sig. Lofino Alfresco

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 30 del 2° Lotto
di case popolari nel Comune di Ortuno

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2890 mensili anticipateFatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1957 19 al N. 1715

vol. foglio registro Ali privati, ed esatte lire quarantasei

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(5 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 13 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Con.te Ubaldo VAL-**

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.-

dimoranti (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. **PASCULLI Giuseppe di**

Domenico

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto** 19**56**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 30 del 2° lotto**
di case popolari in Ostuni - Via Oglio.-

Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 2.820.- mensili anticipate.**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì **29 SET. 1956**



DENUNZIANTE (7)

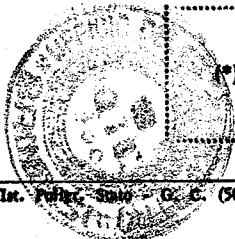
IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì **18 OTT. 1956** al N. **2089**

vol. foglio registro **Atti privati**, ed esatte lire **quattrocento**

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. L. sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO. di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. LOFINO ALFREDO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. D/6 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

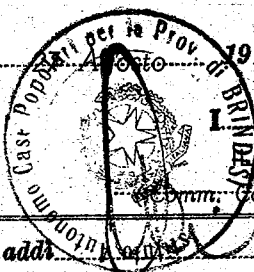
Corrispettivi pattuiti : L. 3804 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532 15960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 19. 63



I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19. al N. 942

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CANTIERE

CARMINE MAGNANI



Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa a bollo

(art. unico della legge 21-11-1941 n. 1999)

MODULARIO
N. 1000-2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. LOFINO ANFREDO

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 19 62

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 30 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3804 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A

add



I DENUNZIANTE (7)

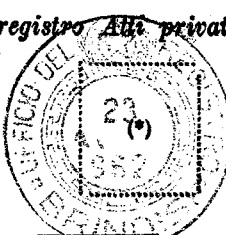
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi 23 AGO 1962 19 al N. 1698

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *seutodici*

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio di Riscossioni fitti attivi di fabbricati
in Brindisi

Bolletta di carico N.

Mese dal al

Ruolo N.

Inquilino: LO FINO ALFREDO

Locale: 2° LOTTO OSTUNI INT. 30

SOMME DOVUTE

Canone di fitto L.

Rimborso acqua consumo normale . . . »

» » eccedenza trim. »

» canone per luce »

» spese pulizia spazi e altri comuni »

» spese portierato »

» CAUZIONE » 10.260

» DEPOSITO » 1.000

» diritti esazione a domicilio . . . »

L.

11.260

Rimborso I. G. E. % . . . »

TOTALE L.

11.260

diconsi lire undici mila duecento sei
semplici *

Per quietanza

Brindisi,

28/11/56

L'AGENTE RISCOUITORE

[Signature]

Imposta Generale Entrate è stata versata su c/c postale 1-340 intestato al 1° Ufficio Imposta Generale Entrate - Roma

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 1761

Brindisi, li 5 DIC. 1956

Al Sig. Lofino Alfredo

2^a Cat. Case popolari Int. 30

BRINDISI

Interni

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.

IL PRESIDENTE

(Com. Teubano VALLARINO)

[Handwritten signature]

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. e (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant. e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunziant. e (3) ed il

Sig. PASCULLI GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

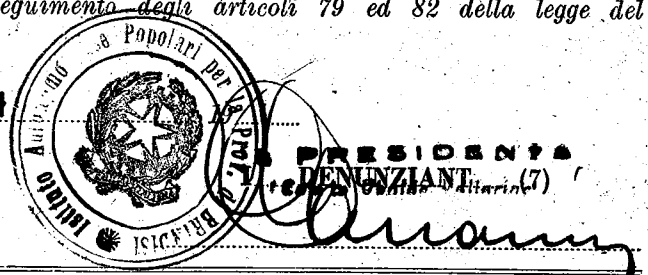
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 30 al 2° Lotte delle Case
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: L. 2250 mensili anticipate

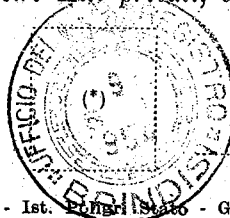
Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 20 AGO. 1954



Registrata la presente denuncia, addì 19 al N° 1360
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 40-

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo
Vallarino nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant^e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

SIG. PASCULLI GIUSEPPE

..... hanno avuto
convenzioni* che (4)

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.30 Al 2° Lotto
delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 953 al 10 Agosto 954

Corrispettivi pattuiti: £.2.250=mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A
BRINDISI, addi 19

27 AGO 1953



DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 1953 19 al N. 14327

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

Situazione di Famiglia di

Robino Angelo Raffaele

N. d'ord.	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famiglia	LUOGO E DATA DI NASCITA			Stato Civile	CONDIZIONI	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
			COMUNE	Giorno	Mese Anno			
1	<i>Robino Angelo Raffaele</i>	<i>Capo</i>	<i>Ostuni</i>	<i>28</i>	<i>1</i>	<i>898</i>	<i>Retto</i>	<i>Ministrato</i>
2	<i>Robino Angelo Raffaele</i>	<i>Figlio</i>	<i>Ostuni</i>	<i>25</i>	<i>3</i>	<i>921</i>	<i>Convinto</i>	<i>Organo</i>
3	<i>Robino Angelo Raffaele</i>	<i>Figlio</i>	<i>Ostuni</i>	<i>11</i>	<i>2</i>	<i>928</i>	<i>Convinto</i>	<i>Organo</i>
4	<i>Robino Angelo Raffaele</i>	<i>Figlio</i>	<i>Ostuni</i>	<i>13</i>	<i>3</i>	<i>953</i>	<i>Convinto</i>	<i>Organo</i>
5	<i>Robino Angelo Raffaele</i>	<i>Figlio</i>	<i>Ostuni</i>	<i>28</i>	<i>2</i>	<i>955</i>	<i>Convinto</i>	<i>Organo</i>



Si rilascia per uso

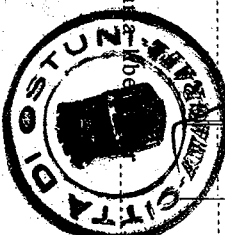
Ostuni, li

5-15-9-

19

86-

ed in carica



Robino Angelo Raffaele

SINDACO

Robino

P. 240
10

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE
OSTUNI

Visto Negativo

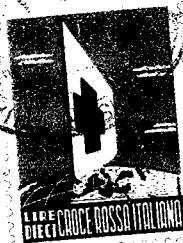
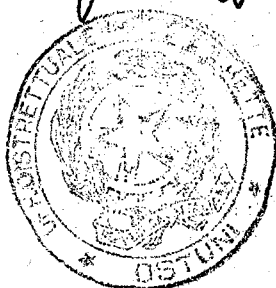
Ostuni, 17 SET 1956

Mod. 24

[Signature]
Il Procuratore Superiore

N. 6177
Esatte L. 240
per diritti d'Ufficio

[Signature]
Il Procuratore Superiore



Rilasciato ESCLUSIVAMENTE

per uso di assegnazione alloggi

Ostuni 26-3-69

Dott. Vincenzo Liacino notaio

Brindisi

Il sottoscritto Lofino Alfredo domiciliato in Ostuni via
Mans. Luigi Minichelli 11/30 ha deciso di riscattare la
casa popolare. È perciò il 14-12-68 verso la somma
di £ 500.000 come risulta dal relativo contratto
stipulato dalla S. V. ora desidero sapere la rimanente
somma da versare per il completo riscatto ed il giorno
che devo recarmi a Brindisi. Mi sono rivolto alla
S. V. pochi nei primi giorni di febbraio senza all'Istituto
Autonomo Case Popolari di Brindisi una lettera
raccomandata per sapere quello che lei crede, ma non
ho avuto nessuna risposta. Nei primi giorni del
c.m. ho scritto una seconda lettera raccomandata
ed ancora nessuna risposta. Mi sono recato
tre volte a Brindisi, e non mi è mai riuscito
di parlare con l'impiegato addetto, perché assente.
Sono stato perciò costretto a rivolgermi alla S. V.
con la speranza di completare nel più breve
tempo possibile l'operazione di cui trattasi.

Con osservanze

Lofino Alfred

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo00ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto PASCULLI Giuseppe di Domenico
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina B.
alle Case Popolari di Ostuni, composti di vani _____ oltre cu
cina ed accessori, posta a piano _____.-

D I C H I A R A

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in
perfette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con
chiave alle porte interne e n. tre chiavi per la porta di in-
gresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico com
pleto di tutti i vani e derivazione di acqua.-

Il fabbricato è di nuova costruzione.-

Contratto n. _____ in data _____.-

BRINDISI, li 1° aprile 1950 .-

L'INQUILINO

Pasculli Giuseppe

Copia



UFFICIO DI CONCILIAZIONE

OSTUNI

Esatto dal suo originale esi-
stente nell' Archivio della Can-
celleria della Conciliazione del
Comune di Ostuni.

- Cronologico N. 34 -

- Cronologica N. 28 -

L'anno millenovecentocinquan-
ta, addì sedici gennaio in Ostu-
ni.

Sulla istanza di Gabellone Gio-
vanni Battista fu Luigi Tomi-
ciato in Ostuni.

Io sottoscritto usciere dell' Uffi-
cio di Conciliazione di Ostuni
Comune.

Ho dichiarato a Pasquale fin-
seppa di Domenico qui dimi-
ciato, che l'istante col presente
atto gli ha formato congedo
dal fido della casa di abita-
zione messa in questa via
Reichels. Amari numero trenta
ha locatagli col trenta aprile

UFF. CONCILIAZIONE

OSTUNI

Esatto dal suo

originale L. 502

U. 2402/1952



m. th. L. 168.

middeuovecentoquarantannos
al trenta aprile middeuovecento
cinquanta per lire Ottanti
la annus giunta contratto
verbal di affitto fedelmen-
te registrato in Ostia il 20
di gennaio middeuovecentocin-
quanta al numero duecento-
settantaabre. -

Lo istante stesso dichiarava la
urgente e inderogabile neces-
sità di avere la casa, com-
parà dimostrato in giudizio
in caso di opposizione, con in-
giunzione che nel giorno tre-
ta aprile middeuovecentocin-
quanta, giunta le attuali di-
sposizioni di legge, alle ore sei
suddite debba lasciare libe-
ra e vuota all'istante la ca-
sa stessa; protestandosi in di-
fetto per tutti i danni e spese
e di far procedere, nel su in-
dicato giorno ed ora all'espul-
so forzato nei modi di legge. -





Di data quindi esso preno-
minato Pasculli Giuseppe a
compravere innanzi a que-
sto Signor Conciliatore adia-
ndovra del venduto gennaio
mille novecentocinquanta
alle ore quattordici con la
continuazione per sentire con-
validare il detto contratto.

L'adverto e riserva illimita-
te.

Il Conciliatore Giust. Battista
Scopia di questo atto ha me-
sciere firmata ho portato
lasciata nel domicilio di esso
Pasculli Giuseppe in consegna
Eda a mani proprie.

L'Usciere

Il Conciliatore

Del Comune di Ostuni, Cat. Giu-
seppe Arregutti;

Letto l'atto che precede;

Fatto da Semenza di contratto
verbale di affitto registrato in

Ortuni il 30 di gennaio mille
novecentocinquanta al nume-
ro duecentocinquanta;

Visto che l'attore Gabellone Gio-
vanni Battista all'udienza del
ventuno gennaio mille nove-
centocinquanta ha chiesto la
convalida dell'antescritto atto
e, in caso di opposizione, ha
chiesto anche di provare le
sue necessità per riavere la
casa in contestazione, la
condanna del convenuto al
dopo spese della lite;

Visto che il convenuto Pascu-
li Giuseppe, compare di per-
sona alla stessa udienza del
ventuno gennaio mille nove-
centocinquanta, ha accet-
tato e riconosciuto le urgen-
ze e imprescindibili neces-
sità dell'attore e perciò non
si è opposto alla convalida;
letto l'articolo 4 del D. L. P.
25 dicembre 1941, n. 1461 e tutte

le altre leggi sulle locazioni in
vigore;

Ademita la propria compe-
senta;

Considerato che la urgente ed
insuperabile necessità dell'
attore Gabelone Giovanni Bal-
dista di occupare l'immobile
locato ad esso Pasculli Giusep-
pe, per personali esigenze, è pro-
vata dalla non opposizione
alla convenzione dell'autescri-
to atto da parte di esso Pascul-
li il quale ha riconosciuto la
necessità dell'attore, per cui
il ripetuto conduttore Pascul-
li non ha diritto alla ulte-
riore proroga legale del con-
tratto di affitto a suo tem-
po stipulato fra le parti in
causa;

Considerato che l'attore Gabel-
one Giovanni Baldista ha da
lo regolare previsto all'inqui-
sino Pasculli Giuseppe nei ter-

mini di legge;

Contravvisti

L'audenzia del 10 e perciò ora
Sina al convenuto Pascuzzi
Giuseppe di Domenico, domiciliato
e residente in Ostuni, di ridare
sciarà al locatore Gabellone Gio-
vanni Battista di Luigi, pu-
re domiciliato e residente in
Ostuni, vuota e a completa
disposizione del Gabellone la
casa sita in abitato del Co-
mune di Ostuni alla Via dei
Santi di Maria numero trenta
e per il giorno trenta apr-
ile millesettecentocinquan-
ta, non avendo esso Pascu-
zzi Giuseppe diritto alla pro-
ceda ex legge data la urgen-
za e inproporzionabile necessi-
tà dell'affare Gabellone Giovanni
Battista. -

Fatti Deciso in Ostuni il ventiduesimo
gennaio 1950. -

Il Conciliatore ffo G. Orleggetti



Il Cancelliere

Il Giovenis

La presente ordinanza è stata
depositeda in cancelleria il
giorno 22 gennaio 1950.-

Il Cancelliere

Il Giovenis

Repubblica Italiana

In nome della legge

Comandiamo a tutti gli Uf-
ficiali Giudiziarii che ne siano
richiesti ed a chiunque spetti
di metterlo in esecuzione il pre-
sente titolo; al Ministero Pub-
blico di farvi assistenza; a
tutti i Comandanti ed Uffi-
ciali della forza pubblica di
concorrervi quando ne siano
leggiamente richiesti.-

Per copia conforme al suo
originale che si rilascia in
forma esecutiva a richiesta
urgente dell'attore Gabellone
Giovanni Battista e per con-
to e nell'interesse dello stesso.-



Ostuni 23 gennaio 1950.-

Il Cancelliere

Il Giovene

collazionata e autenticata per notifica.-

Ostuni, 23 gennaio 1950.-



IL CANCELLIERE

Giovene

Copia

*Costa l'atto
L. 42,50*

P. Il Cancelliere
[Signature]

L'anno 1950 addì 23 Gennaio in Ostuni.

Ad istanza di Gabellone Giovanni Battista

fu Luigi domiciliato in Ostuni.

Lo sottoscritto usciere della Conciliazione
di Ostuni ore domicilio.

Ho notificato l'autenticata consuetudina di
licenza a Casulli Giuseppe di Tommaso
domiciliato in Ostuni, per la legale con-
senza e per ogni effetto di legge.

Copia della stessa da me univ. firmata

ho portato e lasciata nel domicilio di esso
Casulli Giuseppe in consegnandola a
mani proprie.

L'Usciere

Crescenzo Gattuso

I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N.

495

SET. 1956

Il sottoscritto Pasculli Giuseppe residente in Ostuni
abitante in via Maur. Mindelli 11 in una delle
case popolari situate nella suddetta via, avendo inten-
zione di mutare abitazione, chiede che la sua
locazione venga assegnata a suo cognato Sofio
Alfredo, coniugato, con moglie e due figlie e con-
vivente col padre - Dichiaro anzi che solo se
l'abitazione sarà concessa a suo cognato ~~la stessa~~
rimanerà all'appartamento.

Al fine gli venga data notizia della deli-
berazione in merito.

Con osservanza.

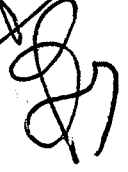
Pasculli Giuseppe

Ostuni 18 settembre 1956.

Visto: poichè è escluso il fine speculativo,
e la variazione è richiesta a favore dello stes-
so nucleo familiare, si esprime parere favo-
revole per l'accoglimento della richiesta -

Brindisi 19 settembre 1956

pr. Commissione d'assegnazione
mag. Roberto La Merina

Parere favorevole


of sufficient amount

[illegible][illegible]

5. The following information is provided for the year ended 31 December 2014:

100-443888

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in OSTUNI alla Via Mons. Mindelli, 11-Lotto 2° C.P.

N. _____ Scala B Int. 30 Vani utili N. 2 ed accessori 1½ Vani legali N. 3½

Concessionario: Sig. LOFINO ALFREDO

Contratto di cessione in data 10/11/1956 N. _____ di repertorio

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE L. 1.443.555

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17-1-1959, n. 2 L. 433.066

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino
al massimo di 20 anni 10-11-1956 2,50% . . . L. 36.089 L. 469.155

Costo di cessione L. 974.400

Eventuali anticipi (Versate con bollettino N. 008 del 14/12/1966) 500.000

Differenza definitiva da scontare L. 474.400

Periodo di ammortamento anni 10

Tasso 5 %

Rata annua 474.400 x 0,12950458 61.437

Rata mensile 61.437 x 12 L. 5.120

Decorrenza dal 1/1/1967 al 1/1/1977

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. 26.2171 intestato all'Istituto Autonomo per le Case
Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore venale dall'alloggio L. 5.120

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 285

2) canone acqua mensile L. 800

3) illuminazione scale e cortili L. 200

~~4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc ecc ecc~~ L. 1.750

4) Per manutenzione allo stabile.-

TOTALE L. 3.035

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]

All' Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.

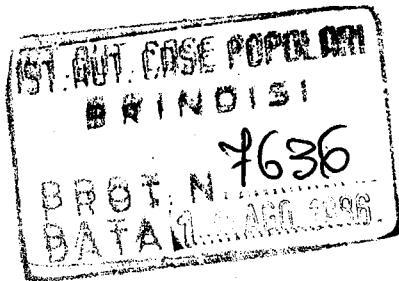
Il sottoscritto Lofino Alfredo, abitante nelle Case Popolari di Via Maur. Minelli, al n° 11, piano I Scala B int. 30 Ostuni, col contratto di cessione stipulato con codesto M.A.C.P. in data 14-12-66, autenticato dal notaio Dott. Vincenzo Rodano e registrato in data 28-12-66 al n° 12046 Mod. II e con n° 85181 del repertorio notarile, verso per il risetto del suddetto alloggio la somma di $\text{L. } 5.00.000$ quale acconto sulla somma di $\text{L. } 974.400$, valore venale stabilito dalla Commissione di cui all'art. 6 del D.P.R. 17 gennaio 1959. Si convenne che il resto della somma ($\text{L. } 474.400$) sarebbe stato pagato in 120 rate mensili di $\text{L. } 5.120$ ciascuna, a partire dal 1° gennaio 1967 fino al 1° gennaio 1977. Il sottoscritto, avendo ora deciso di provvedere al pagamento in un'unica soluzione della quota non ancora corrisposta di $\text{L. } 351.400$ (risultante da $\text{L. } 974.400 - \text{L. } 500.000 - 122.880$ pagate nei 24 mesi dal 1° gennaio 1967 fino), chiede se tale somma sia stata computata in modo esatto dal sottoscritto e sopra tutto e con esattezza che gli venga comunicato il giorno preciso in cui dovrà recarsi presso codesto Istituto per poter concludere, con la consegna di quietanza, la definitiva cessione -

Con osservanze

Alfredo Lofino

PROT. N° 28 GEN. 1969

Ostuni 27-1-1969



A. J.

42

All' Istituto Autonomo Case
Popolari - via Casimiro
Brindisi

Il sottoscritto Lofino Alfredo nato a Napoli il 25-3-1921 e
domiciliato in Ostuni in via Angelo Pomes 20, proprietario
dell'alloggio sito nel comune di Ostuni, alla via Mons.
Luigi Minobelli 11, piano 1° scala 3 int. 30, come risulta
da contratto stipulato il 14-12-1966 registrato in Brindisi
il 29-12-1966 al N. 12046 MOD II e Trascritto il 14-1-1967
n. 2243 e n. 2069 con atto autentificato dal Dott. Vincenzo
Loiscone notaio in Brindisi; avendo ultimato il
pagamento in data 28-4-1969 chiede a questo
Istituto, l'atto di quietanza attestante l'avvenuto
pagamento dell'intero prezzo dell'alloggio.

In attesa di quanto richiesto ringrazio e saluto
distintamente

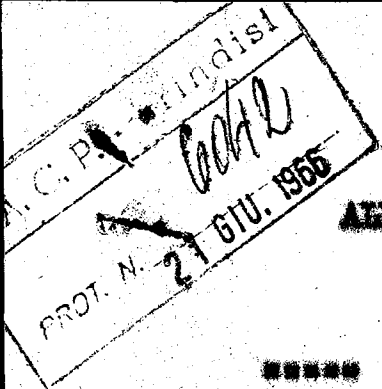
Lofino Alfredo

Ostuni 18-8-1986

PER AUTENTICAZIONE ALI 1986
IN REGOLA AL 31-2-86

ALLA DATA DEL 28-4-69
CON VERSAMENTO DI L. 375.702
HA PAGATO PER INTERO IL
PREZZO DI CESSIONE

BRINDISI 2-1-86



ALLA'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI-

BARI

In riferimento alla nota dell'11/6/1966-nota n.5674-
di codesto Istituto Autonomo Case Popolari, il sottoscritto,
abitante in via Mons. Mindelli Lotte 2ª-scala B/30-chiede
chiarimenti sulle modalità che ha deciso di adottare per
il riscatto del suddetto alloggio.

Se consegnasse giusta la metà della somma subito, cioè
L.305.145--e desiderasse dare la rimanente somma (L.505.145)
ripartita in DIECI anni, quanto gli toccherebbe pagare men-
silmente per i suddetti 10-anni.

Si attende cortese riscontro e, eventualmente, informa-
zioni sulla prassi da usarsi per la stipulazione del contratto.
Distinti saluti e si ringrazia

20 GIU. 1966

LOFINO ALFREDO

Lo Fino Alfredo

V. /

Istituto Case popolari - via Casimiro #9

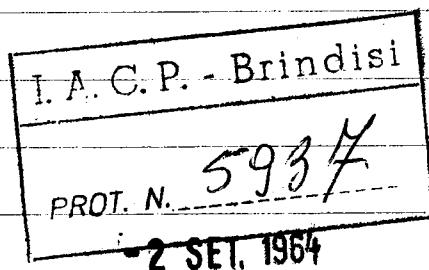
Brindisi

Il sottoscritto Rafino Alfredo nato il 25 marzo 1921 -
abitante in via Consiglieri Luigi Minelli 11 interno 30, pre-
ga codesto Istituto di alloggi concedere la casa sud-
detta a riscatto per anni quindici -
Si allega l'assegno del Banco di Napoli n° 013660 di
L. 5000 -

Ostuni 1° settembre 1964 -

Rafino Alfredo

R.A.
668



~~X~~

~~A. [signature]~~

6030
PROT. N.
5.7 SET. 1964

Istituto Case Popolari

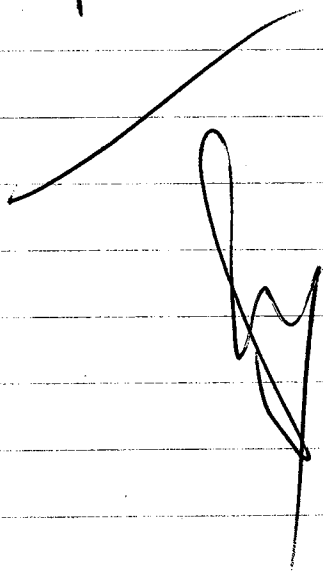
Brindisi

Il sottoscritto Lofino Alfredo, abitante in via Monsignore
Luigi Mindebbi 11 in Ostuni, il R. e. m. spedì a codesto
Istituto una lettera raccomandata per ottenere la casa
dove abita a riscatto e quando gli sarà concesso, oltre l'at-
tuale fitto pagherà quella somma dovuta per il riscatto.
Ora desidera sapere se ci saranno altre somme da
pagare in anticipo per ottenere il detto riscatto, perché
qualora ci fossero, prega codesto Istituto di non dare corso
alla pratica, perché l'interessante non si trova in condizio-
ni di poterle pagare.

Ostuni, 5 settembre 1964

②
Lofino Alfredo

A



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

21 DIC. 1964

N. di prot.

9367

Brindisi li _____

AL SIG.

Lofino Alfredo

Via ellans. ellinobell' 11

Ostuni

RACCOMANDATA

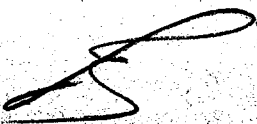
Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL. PP. con circolare N. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale .-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarla per il perfezionamento del contratto di cessione. -

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. le Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta. -



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 5674

Brindisi, li 11.6.966

AL SIG. LOTINO Alfredo

2° lotto C.P. Scala B/30

Via M. Minichelli, 11

OSTUNI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in Ostuni Lotto 2° scala B/30
Via Minichelli a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.010.489,-

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7267

Brindisi, li 15-8-61

AL SIG. Capino Alfredo

Lotto 20 Scala 2 Int. 6

Via fu Pegli

Ortuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.70 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.569 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3.70</u>	£ . <u>3.804</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>115</u>
	<u>4.569</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.



CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

Trascrizione per " vendita "

Registrato in Ostuni

Risultante da atto del 5 maggio 1987, ricevuto dal
sig. dottor Lorenzo Zurlo, notaio residente in Ostuni,
ivi reg.to

*18-5-1987 al
n° 1673.*

A FAVORE di

- PUTIGNANO Giovanni, nato ad Ostuni il 27 luglio
1940 (c.f. PTG GNN 40L27 G187J)

- ANTELMi Antonia, nata ad Ostuni il 20 dicembre
1944 c.f. NTL NTN 44T60 G187S ;

coniugi-acquirenti in comunione legale, residenti in
Ostuni.



CONTRO

- LOFINO Alfredo, nato ad Napoli il 25 marzo 1921
c.f. LFN LRD 21C25 F839V ; coniugato, in regime di
comunione legale, residente in Ostuni.

27710

- Immobile Venduto -

Alloggio in primo piano, composto di due vani e ser-
vizi compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostu-
ni alla via Mons. Luigi Mindelli n.ro 11, scala B
interno 30 ; confinante con scala di accesso, e sacco
Concetta, con via Pietro Pignatelli, sovrastante a beni
di Ayroldi Giuseppe; rilevato in catasto urbano alla
partita 8135, foglio di mappa 147, particella 677/14,
via Mons. Luigi Mindelli n.11, piano 1° categoria

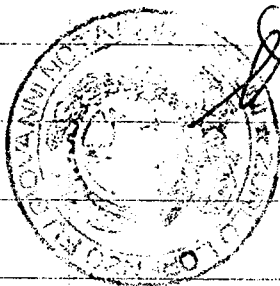
./.

A/4 cl.3^a vani 3,5, rendita catastale di £.532.

Il su descritto immobile viene trasferito con ogni
accessione e pertinenza, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova, con le servitù attive e pas-
sive esistenti, con tutti i diritti e gli oneri alle
cose del fabbricato di cui è parte che ai sensi dello
art.1117 del cod. civ. sono comuni ed indivisibili;
niente escluso o riservato.

Prezzo pagato della vendita lire diecimilioni.

Il tutto come meglio precisato in atto a cui si fa
espresso rinvio.



CONSERVATORIA RR. II. DI BRINDISI

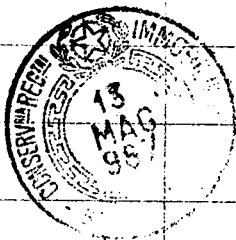
Formalità eseguita il 13 MAG. 1987

al N. 6730 d'ordine ed al N. 5944 particolare

esatte Lire

diecimilioni
13500/

IL DIRETTORE
(Giuseppe Napolitano)



10194
28 NOV. 1966

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

e p.c.

-AL NOTAIO DR. VINCENZO LOTACONE
Piazza Cairoli, n. 33
BRINDISI

-AL SIG. LOFINO ALFREDO
Via Mons. Mindelli, 11
OSTUNI

OGGETTO: Rilascio dell'atto di quietanza liberatoria per l'alloggio
popolare sito in Ostuni - Lotto 2° - Sc/B - Int. 30 - piano 1°
Via Mons. Mindelli, 11.

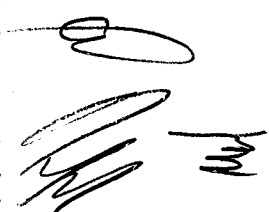
Si prega la S.V. di voler provvedere al rilascio del relativo
atto di quietanza liberatoria, poichè l'assegnatario in indirizzo ha
versato per intero il prezzo di cessione dell'alloggio.

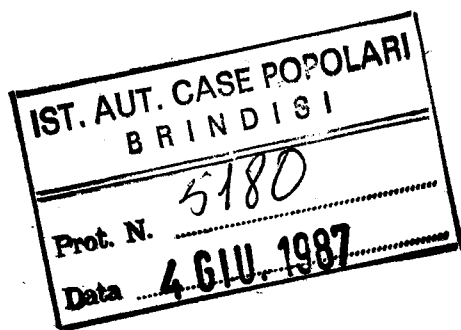
A tal fine, in allegato si trasmette il relativo contratto di
cessione stipulato a mezzo della S.V. stessa in data 14/12/66 - Rep.
n. 85131/4622 e registrato a Brindisi il 23/12/1966 al n. 12046- McI.II.
Distinti saluti.

ALB. N. 1

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Ing. Erminio ELIA)

GR/RU





L.M. Russo
All' Istituto Autonomo Case Popolari
Brindisi

Il sottoscritto Lofino Alfredo nato a Napoli il 25-3-1921 e domiciliato a Ostuni in via Angelo Fomes 20, proprietario dell'alloggio sito nel comune di Ostuni alle via Mons. Luigi Minobelli 11 - scale B - interno 30, comunica all'Istituto Case Popolari di aver venduto in data 5-5-1987 il suddetto alloggio, ai coniugi Putignano Giovanni e Antelmia Antonia, residenti in Ostuni in via Alessandro Fortis n. 40. Si allega pertanto fotocopia dell'atto di vendita.

Con osservanze

Ostuni 3-6-1987

Lofino Alfredo

*Scritto
PRESA IN FOTOCOPIA
AL SERVIZIO AMM/NO (M.S. M.M.)
15/6/87*

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

=====

Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Al Sig. Esculli Giuseppe di Domenico

Via Corso Garibaldi, 26

O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che Le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto _____ delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di £.6.021,- come appresso dovuta:

~~£.3.000 per fitto dal 1.4.50 al 10.5.50~~

£.2.250 per deposito cauzionale

£. 360 per canone mensile anticipato consumo acqua

£. 300 per deposito spese contrattuali

£. 111 per I.G.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

I. A. C. P. - Brindisi

496

Istituto

aut. PROT. N.

21 SET. 1956

Casi popolari

Il sottoscritto Lofino Alfredo residente
in Ostuni in via E. Porcio A 31, coniugato,
con due figlie e convivente col padre, di
professione organiste, nullatenente, come risul-
ta dallo stato di famiglia allegato, fa
domanda a codesto Istituto Case popolari
acciochè gli venga assegnato l'appartamen-
to delle case popolari situate via Mons. Min-
delli, portone A 11, interno 30, che finora è
stato occupato dal cognato Pasculli Giuseppe
Blicole pertanto che vengono fatte le rego-
lari variazioni ed attende un avviso di
codesto Istituto per recarsi costà a regolariz-
zare il contratto.

Con osservanda.

Lofino Alfredo

Ostuni 18 settembre 1956.

27